

N. R.G. L.C. 25-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

: Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente

Dott.ssa Tania Scanu - Giudice

Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 136/2024, instaurata su ricorso depositato dal sig. [REDACTED] con l'assistenza dell'O.C.C.,

Ritenuto preliminarmente

di non fissare udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17 /2022 r.p.u.);

Fatto

Il ricorrente [REDACTED] ha presentato istanza di liquidazione controllata tramite l'Organismo di Composizione della Crisi, rappresentato dall'Avv. Milena Figus,



depositando la documentazione prevista dalla normativa e la relazione particolareggiata attestante la sussistenza dei presupposti di legge.

Dalla documentazione emerge che il ricorrente, coniugato in regime di separazione dei beni con la Sig.ra [REDACTED] e padre di famiglia numerosa, versa in stato di sovraindebitamento derivante dalla sua precedente attività imprenditoriale edile cessata nel 2016. L'esposizione debitoria, quantificata in Euro [REDACTED] trae origine principalmente dal mancato rispetto [REDACTED]

[REDACTED] per un importo di Euro 33.773,47, successivamente revocati dal Comune [REDACTED] per cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale.

Il ricorrente, dopo anni di difficoltà occupazionali, ha trovato impiego stabile nel 2022 presso la società [REDACTED] come magazziniere, percependo uno stipendio netto di circa Euro 1.650,00 mensili. Attualmente subisce una trattenuta di Euro 170,00 mensili per pignoramento presso terzi disposto dall'[REDACTED]

Il Gestore della crisi ha attestato l'assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del debitore, proponendo un piano liquidatorio basato sulla messa a disposizione di Euro 310,00 mensili per tre anni, oltre ai beni sopravvenuti, per un totale stimato di Euro 11.160,00.

DIRITTO

Competenza e presupposti processuali

Il Tribunale di Oristano risulta territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, essendo il ricorrente residente nel territorio di competenza.

Presupposti sostanziali

La liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi costituisce procedura concorsuale applicabile al debitore che si trova in stato di sovraindebitamento, come chiarito dalla giurisprudenza di merito che ha precisato come tale procedura sia applicabile quando sussistano i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale previsti dalla legge (Tribunale civile Savona sentenza n. 18 del 8 maggio 2025).

Nel caso di specie risultano soddisfatti tutti i requisiti normativi:

- a) **Presupposto soggettivo:** il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale né ad altre procedure liquidatorie, avendo cessato l'attività imprenditoriale nel 2016;
- b) **Presupposto oggettivo:** sussiste lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi, configurandosi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (Euro [REDACTED]) e il patrimonio prontamente liquidabile, con evidente incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari;



c) **Presupposto documentale:** la relazione dell'OCC attesta la completezza e attendibilità della documentazione, illustra compiutamente la situazione patrimoniale del debitore e certifica la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Meritevolezza del debitore

Il Gestore ha attestato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni e la mancanza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell'indebitamento. Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili alla cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale e alle conseguenti difficoltà occupazionali, circostanze estranee alla volontà del debitore e non imputabili a comportamenti censurabili.

Patrimonio di liquidazione

Ai sensi dell'art. 268, comma 4, del Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili, i crediti alimentari, gli stipendi nei limiti del mantenimento del debitore e della famiglia, e le cose che non possono essere pignorate per legge.

Nel caso di specie, il patrimonio di liquidazione comprende:

- Le disponibilità liquide (Euro 517,00 sul c/c Unicredit);
- I redditi futuri eccedenti le spese di sostentamento;
- L'autovettura Volkswagen Golf targata

Quantificazione delle spese di sostentamento

Considerando la composizione del nucleo familiare (sei componenti), le spese documentate e la valutazione dell'OCC, si quantifica in Euro 1.340,00 mensili l'importo necessario al mantenimento del ricorrente e della famiglia, in linea con i parametri ISTAT;

Sorte dell'autovettura

Particolare attenzione merita la questione dell'autovettura Volkswagen Golf, per la quale il ricorrente ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione. La giurisprudenza di merito ha chiarito che i beni mobili registrati non possono essere esclusi dalla liquidazione quando non rientrano nella previsione normativa dell'art. 268, comma 4, del Codice della Crisi, tuttavia il tribunale può autorizzare la non immediata consegna quando la disponibilità del veicolo risulti necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e lavorativa (Tribunale civile Ancona sentenza n. 71 del 28 luglio 2025).

Nel caso di specie, l'autovettura risulta indispensabile per consentire al ricorrente di raggiungere il posto di lavoro, considerato che gli orari dei mezzi pubblici non permettono spostamenti compatibili con l'attività lavorativa. Il valore stimato del veicolo (Euro 3.000,00) appare modesto rispetto all'utilità che lo stesso riveste per la produzione del reddito destinato al soddisfacimento dei creditori.



La giurisprudenza prevalente ha riconosciuto la possibilità di autorizzare il mantenimento temporaneo nella disponibilità del debitore di beni strumentali all'attività lavorativa quando tale conservazione risulti funzionale alla generazione delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori (Tribunale civile Savona sentenza n. 18 del 8 maggio 2025). Analogamente, è stato riconosciuto che sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare l'utilizzo di autovetture necessarie per recarsi al lavoro, interpretando la normativa alla luce del *favor debitoris* che ispira le norme sul sovraindebitamento (Tribunale civile Reggio Emilia sentenza n. 49 del 18 aprile 2025).

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato che l'autovettura deve comunque considerarsi appresa alla liquidazione, potendo il liquidatore esigerne la restituzione immediata nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie, fatta salva la facoltà di rinunciare alla liquidazione, in caso di manifesta non convenienza (Tribunale civile Ancona sentenza n. 22 del 28 febbraio 2025).

Effetti dell'apertura

L'apertura della liquidazione controllata comporta, ai sensi dell'art. 270 del Codice della Crisi e dell'art. 150, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura, inclusa la sospensione del pignoramento presso terzi attualmente in corso.

P.Q.M.

Il Tribunale,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED], ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Bonetti;

NOMINA Liquidatore l'Avv. Milena Figus;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente sentenza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, a pena di inammissibilità;

DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

ORDINA la sospensione della procedura esecutiva presso terzi di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ART. 72-BIS DPR N. 602/1973) attualmente in corso;



STABILISCE che non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

QUANTIFICA in Euro 1.340,00 mensili l'importo necessario al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) del Codice della Crisi;

AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore a utilizzare l'autovettura Volkswagen Golf [REDACTED] per le esigenze lavorative e familiari, rimanendo fermo che il bene è compreso nella liquidazione e che il liquidatore potrà esigerne la restituzione immediata per improcrastinabili esigenze liquidatorie ovvero rinunciare alla liquidazione in caso di manifesta non convenienza;

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili;

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti per i beni immobili e mobili registrati;

DISPONE che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore.

La presente sentenza, ai sensi dell'art. 268, comma 5, del Codice della Crisi, sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio nei limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 del codice civile.

Oristano, 23.9.25

La Presidente

dott.ssa Consuelo Mighela

Il Giudice Relatore

dott. Andrea Bonetti

